Presidente. Dunque metto a partito la proposta dell'onorevole Gavazzi, non accettata dal Governo e dalla Commissione, così concepita:

« *All'articolo 16 della legge è sostituito il seguente:*

L'assicurazione deve farsi presso la Cassa Nazionale per gl'infortuni degli operai sul lavoro creata con la legge 8 luglio 1883, n. 1473 (serie 3ª) o presso società o imprese private, sindacati o Casse d'assicurazione autorizzati a operare nel Regno con quelle speciali norme o cauzioni stabilite nel regolamento. »

Chi l'approva si compiaccia di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Ora porrò a partito la formula proposta dal Ministero, in sostituzione dell'articolo 16 della vigente legge, della quale la Commissione propone la soppressione.

Gianolio, *relatore*. La Commissione propone la soppressione dei due primi comma della formula proposta dal Governo, mentre per il terzo ha proposto una nuova dizione concordata dal Governo.

Quindi chiedo che la votazione si faccia per divisione.

Presidente. Allora faremo la votazione per divisione. Pongo a partito i due primi comma della formula proposta dal Ministero, così concepiti:

« All'articolo 16 della legge è sostituito il seguente:

« Gli operai addetti a lavori, imprese o stabilimenti condotti direttamente dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, o da essi dati in concessione o appalto, devono essere assicurati presso la Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, creata con la legge 8 luglio 1883, n. 1473 (serie 3ª).

« Gli altri operai possono essere assicurati anche presso Società o Imprese private d'assicurazione autorizzate ad operare nel Regno, con le speciali norme e cauzioni che saranno stabilite nel regolamento. »

Questi due comma sono respinti dalla Commissione.

Chi è di avviso di approvarli, si compiaccia di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Ora veniamo alla votazione del terzo comma.

Ecco la nuova formula proposta dalla Commissione, in sostituzione dell'ultimo capoverso di questo articolo, d'accordo col Governo:

« Sono nulli i contratti di assicurazione degli operai di cui nel primo periodo del presente articolo stabiliti con società o imprese private di assicurazioni. La nullità può essere eccepita soltanto dagli imprenditori o industriali, e la società o impresa privata assicuratrice non può ripetere alcuna somma a titolo di risarcimento di danni. »

Pongo a partito questo terzo capoverso proposto d'accordo tra Governo e Commissione.

Chi l'approva sorga.

(*È approvato*).

Pongo a partito nel suo complesso questo articolo.

Chi l'approva sorga.

(*È approvato*).

Debbo avvertire la Camera che questo articolo concerne una modificazione dell'articolo 16 della legge 17 marzo 1898. Ma prima dell'articolo 16 c'è anche l'articolo 15 che gli onorevoli Ferrero di Cambiano e Lollini propongono di modificare.

Questa trasposizione non può pregiudicare il diritto esistente.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrero di Cambiano.

Ferrero di Cambiano. Preferirei di sentire, prima di svolgere la mia proposta, se l'onorevole ministro ed il relatore l'accettano.

Gianolio, *relatore*. L'accettiamo.

Baccelli Guido, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il Governo pure l'accetta.

Ferrero di Cambiano. Ed allora io ringrazio l'onorevole ministro e l'onorevole relatore anche nel nome del collega onorevole Frascara Giuseppe, e poichè le parole sono di per sè chiare, non occorre che io svolga con lunghi ragionamenti l'emendamento che estende al caso di invalidità permamente parziale la conversione dell'indennità in rendita, ora esclusivamente voluta per l'invalidità permanente assoluta. Ma l'estende nel caso soltanto in cui l'indennità sia ragguagliata almeno alla metà del salario annuo prima guadagnato dall'operaio, perchè altrimenti diventerebbe troppo esigua la rendita e non ne francherebbe la spesa.

La dizione mutata del rimanente del mio articolo di fronte all'articolo 13 della legge attuale si comprende poi da sè, perchè ora c'è e funziona e nel 1898 era soltanto in progetto la Cassa di previdenza per la vecchiaia e l'invalidità degli operai.